

Disegni di legge attinenti il settore funebre e cimiteriale

- Proposta di legge A.C. n. 2236
(pubblicata su Antigone 3/95)
- Disegno di legge n. 1383
- Disegno di legge n. 1682
- Disegno di legge n. 54
- Disegno di legge n. 1470

Disegno di legge n. 1383

**d'iniziativa dei senatori PERIN,
BRUGNETTINI, BRAMBILLA, WILDE,
FANTE, LOMBARDI-CERRI, STEFANI,
SERRA e MANARA**

comunicato alla Presidenza il 15 febbraio 1995

Disposizioni concernenti l'apertura e l'esercizio di imprese di pompe funebri, nonchè la cremazione delle salme

Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge si propone di affrontare, in modo moderno e civile, la delicata tematica relativa al trattamento ed alla sepoltura dei cadaveri.

In Italia non esistono norme specifiche che stabiliscono con la dovuta certezza quali siano le autorizzazioni o licenze necessarie ad un'impresa per esercitare l'attività di onoranze funebri.

Le uniche indicazioni al riguardo, si rilevano in alcune circolari ministeriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima con circolare n. 1809/c del 24 gennaio 1966 e, poi con la successiva n. 2704/c del 4 gennaio 1979, ha assimilato alle comuni norme del commercio l'attività in questione.

Il Ministero dell'interno, con due circolari, rispettivamente n. 10.3897 e 12015.C del 16 luglio 1976 e n. 1066033/12015 del 13 novembre 1978, sancisce l'obbligo di dette imprese di munirsi sia di autorizzazione amministrativa che delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773.

In sostanza, le circolari citate, non avendo valore di legge, hanno carattere "istruttivo" e non "vincolante", determinando svantaggi sia all'imprenditore che all'utente.

Nel settore delle onoranze funebri operano ovunque e a qualunque livello un numero considerevole di sedicenti imprenditori funebri privi anche di quel minimo di autorizzazioni ritenute necessarie dai Ministeri competenti e dalla giurisprudenza in materia.

L'abusivismo, in questo settore, opera nei seguenti modi:

- a) si realizzano funerali, operando con l'iscrizione all'Albo degli artigiani, poichè tale iscrizione dà diritto di fabbricare cofani che, peraltro, non vengono fabbricati;
- b) si interviene solo con la licenza di pubblica sicurezza nonostante non si effettui il commercio di fatto di beni e materiali funebri;
- c) si esercita grazie al possesso di auto funebre, per la quale non esiste alcun obbligo di autorizzazione, se non la sua corrispondenza igienico-sanitaria ai dettami dei regolamenti mortuari;
- d) ci si presenta come impresa, senza una licenza, agendo da intermediari, con lo scopo di rivendere il funerale acquisito ad altro imprenditore.

Infine, l'inserimento di nuovi imprenditori, impreparati e/o provvisori, ha creato uno scadimento della professionalità e dell'etica della categoria.

Alla luce delle normative vigenti in molti paesi europei come il

Belgio, la Germania, la Gran Bretagna, i Paesi scandinavi, la Spagna e la Francia, dove esiste una disciplina efficace - così come viene illustrato dalla Associazione Europea di Tanatologia (AET), riconosciuta come organo consultivo del Consiglio d'Europa - si profila la necessità di migliorare le condizioni di operatività, contenendo la conflittualità sostanziale e giuridica, sia per il rilascio di autorizzazioni, che per migliorare l'aspetto professionale del settore, attraverso modifiche del regolamento di polizia mortuaria, della disciplina dei trasporti funebri, dei depositi di osservazione e, se possibile, delle gestioni cimiteriali.

Difatti, la legge 11 giugno 1971, n. 426, colloca, impropriamente, gli imprenditori di onoranze funebri fra gli esercenti di un'attività commerciale di rivendita al minuto a posto fisso.

Inoltre, la competenza per il rilascio delle relative autorizzazioni spetta ai comuni, che emanano il pertinente provvedimento, su parere della commissione comunale per il commercio.

Tuttavia, la divergenza fra l'ipotesi normativa e il concreto sviluppo delle aziende evidenzia la difficoltà ad instaurare un coerente rapporto tra autorizzazioni e domande di servizio.

In realtà, l'elemento dominante è costituito dall'organizzazione aziendale e dal collocamento delle onoranze funebri all'interno della disciplina industriale o artigianale, permettendo alle imprese funebri di produrre e, quindi, di mantenere il personale e gli addetti che in essa trovano la fonte economica della propria sussistenza.

Sotto questo profilo, l'individuazione dell'autorità competente che rilasci l'autorizzazione d'esercizio, non può che ravvisarsi nell'ente regionale, demandando alle unità sanitarie locali il compito di determinare oggettivamente il rapporto esistente tra mortalità e numero di imprese, al fine di regolamentare le licenze di pompe funebri.

Il presente disegno di legge affronta altresì in modo organico il tema della cremazione delle salme, nella convinzione che tale pratica, oggi ostacolata da pregiudizi di natura culturale o burocratica, consenta di risolvere in modo moderno il problema degli spazi cimiteriali, che, soprattutto nelle grandi città, sta diventando sempre più grave, con aggravio dei prezzi delle sepolture e non senza rischi di carattere ecologico.

Il titolo II del disegno di legge contiene, a tal fine, norme che ci sembrano idonee ad assicurare la pari dignità di tutte le pratiche funerarie, disciplinando le modalità di manifestazione della volontà dei cittadini che intendono ricorrere alla cremazione, le procedure amministrative necessarie, e la conservazione delle ceneri. Si prevede infine che i comuni provvedano, per quanto di loro competenza, agli adempimenti necessari perchè il ricorso alla cremazione possa essere effettivamente praticato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'APERTURA E L'ESERCIZIO DELLE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono imprese di pompe funebri quelle che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, prestano in modo professionale e continuativo, su richiesta e con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessari, servizi di pompe funebri, inclusi:

- a) la fornitura di casse da morto, di articoli ed arredi funerari e cimiteriali;

- b) il trasporto di cadavere;
- c) lo svolgimento di pratiche amministrative relative al decesso di persone;
- d) i servizi e le gestioni cimiteriali;
- e) quant'altro connesso, occorrente alle attività di cui alle lettere da a) a d).

Art. 2.

(Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle imprese di pompe funebri. Sospensione)

1. L'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 1 è soggetto all'autorizzazione comunale per "impresa di pompe funebri, con fornitura di servizi funerari, cimiteriali e di articoli funerari o similari", rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio si intende fissare la sede dell'impresa, previa verifica dei requisiti di cui alla presente legge, rispettando i parametri di cui all'articolo 3.
2. L'impresa autorizzata deve essere attivata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'esercizio dell'attività può essere sospeso, a domanda dell'interessato, per non oltre sei mesi consecutivi, per gravi e motivate ragioni, previa autorizzazione del sindaco con ordinanza resa pubblica nelle forme di rito.
4. La sospensione può essere prorogata, a domanda dell'interessato, con ordinanza motivata per non oltre novanta giorni.

Art. 3.

(Criteri per il rilascio della autorizzazioni)

1. Il numero delle imprese che possono essere autorizzate ad operare nel settore è preventivamente determinato dalla statuizione di un rapporto costante con il numero dei decessi, statisticamente rilevato negli ambiti territoriali determinati ai sensi del presente articolo.
2. Il Presidente della giunta regionale, sentite le autorità sanitarie dei comuni ed i rappresentanti della federazione nazionale di categoria più rappresentativa, individua con decreto, successivamente ad ogni censimento nazionale, comprensori con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti e determina per ciascuno di essi, tenuto conto della configurazione geografica, del flusso demografico, dei decessi statisticamente rilevati negli ultimi dieci anni, i parametri per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1.
3. La regione istituisce un registro delle autorizzazioni all'esercizio di impresa di pompe funebri e comunica ai comuni, su richiesta degli interessati, i parametri di cui al comma 2 ed il numero delle autorizzazioni che possono essere rilasciate in ciascun comprensorio.
4. I criteri per la formulazione dei parametri sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della federazione nazionale di categoria più rappresentativa.

Art. 4.

(Sede dell'impresa)

1. Ogni impresa deve disporre di locali aperti al pubblico aventi le caratteristiche richieste dal regolamento di esecuzione della presente legge, in cui siano esposti gli elenchi dei prezzi ed una

documentazione dei beni che formano oggetto della prestazione dei servizi di pompe funebri.

2. La negoziazione degli affari inerenti l'esplicazione dell'attività imprenditoriale e l'affidamento dei servizi funebri ad imprese di cui all'articolo 1 deve avvenire nei locali indicati dall'articolo 2, comma 1. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa solamente nel caso in cui il committente lo richieda espressamente.

3. L'apertura di sedi secondarie, filiali, unità locali o comunque edifici che abbiano contatti con il pubblico, ovvero anche soltanto esposizioni, deve essere anch'essa autorizzata ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1 dell'articolo 5.

4. Il trasferimento della sede dell'impresa è consentito esclusivamente nell'ambito territoriale del comune, il cui sindaco ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, ed è autorizzata dallo stesso.

Art. 5.

(Direttore responsabile ed esami di idoneità)

1. Per ciascuna delle imprese di cui all'articolo 1 deve essere nominato un direttore tecnico iscritto nel registro istituito presso la regione di cui all'articolo 6.

2. Il direttore tecnico è responsabile, in ordine alla ottemperanza delle norme che regolano l'attività delle imprese di pompe funebri. Ciascun direttore tecnico può prestare la propria opera presso una sola impresa, filiale, sede secondaria, unità locale, esposizione o comunque edificio che abbia contatti con il pubblico.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni biennio, il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto indice prove d'esame dirette a verificare nei candidati il possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per assumere mansioni di direzione tecnica in impresa di pompe funebri e la conoscenza delle norme sanitarie e di polizia mortuaria.

4. Le materie d'esame e le modalità di svolgimento dello stesso, dirette ad accertare la conoscenza da parte del candidato delle norme sanitarie e di polizia mortuaria, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Ministro della sanità.

5. Nel provvedimento di indizione della prova d'esame sono nominate una o più commissioni esaminatrici, ognuna composta:

- a) dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, o da suo delegato, che la presiede;
- b) da un rappresentante della federazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa, il cui compenso è a carico della stessa;
- c) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
- d) da un medico legale;
- e) da un laureato in giurisprudenza esercitante la professione forense.

6. Sono ammessi all'esame di cui al comma 3 coloro che sono in possesso del titolo universitario o di istruzione secondaria nonchè coloro che hanno prestato servizio, per almeno cinque anni negli ultimi dieci anni presso imprese esercenti attività di pompe funebri, come impiegati tecnici e amministrativi, aventi mansioni direttive o, se trattasi di coniugi, parenti o affini entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutori.

Art. 6.

(Registro dei direttori tecnici e delle imprese)

1. E' istituito presso ogni regione un registro dei direttori tecnici abilitati, compilato, conservato e aggiornato a cura della giunta regionale.
2. L'iscrizione nel registro è prova del possesso dei requisiti abilitanti l'esercizio della professione.
3. Nel registro devono essere annotate la denominazione e la ragione sociale dell'impresa presso cui il direttore tecnico presta la propria opera.
4. Nel registro dei direttori tecnici possono essere iscritti i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, che abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

(Presentazione delle domande)

1. La domanda diretta a conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende fissare la sede dell'impresa.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione attestante:
 - a) l'iscrizione al registro delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 6;
 - b) la qualifica professionale e l'abilitazione del direttore tecnico nominato di cui all'articolo 5;
 - c) il titolo al possesso o alla detenzione dei locali, di cui all'articolo 4;
 - d) la comunicazione da parte dell'ufficio regionale competente, attestante il rispetto dei parametri di cui al comma 3 dell'articolo 3.
3. Qualora l'impresa svolga direttamente anche l'esercizio dei trasporti funebri, dovrà allegare all'istanza anche le indicazioni circa l'ubicazione dell'autorimessa con le relative autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 8.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la federazione nazionale di categoria più rappresentativa, emana con proprio decreto, il regolamento di esecuzione e il codice deontologico delle imprese a cui il direttore tecnico dovrà attenersi.

Art. 9.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le infrazioni alle norme di deontologia professionale, cui ciascun direttore tecnico deve attenersi, dettate dal regolamento di esecuzione della presente legge, sono punite con sanzioni disciplinari che vanno dal minimo della censura al massimo della cancellazione dal registro di cui all'articolo 6.

Le stesse sanzioni si applicano qualora sia accertato che l'affidamento dei servizi di pompe funebri avvenga fuori dalla sede dell'impresa anche attraverso la mediazione di terzi.

2. Le sanzioni di cui al presente articolo sono annotate nel registro dei direttori tecnici di cui all'articolo 6.

3. Il regolamento fissa anche le modalità con cui il presidente della giunta regionale promuove l'azione disciplinare.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti l'attività di cui alla presente legge in violazione della disposizione sul registro dei direttori tecnici di cui all'articolo 6, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 e la chiusura immediata dell'esercizio disposta dal sindaco.
2. Chiunque violi il disposto del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 5.000.000. Alla stessa sanzione è soggetto il titolare dell'impresa che svolga attività in locali diversi dalla sede, violando la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 4.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal sindaco con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Norme transitorie)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, per la vendita al minuto in sede fissa di articoli con la definizione merceologica specifica relativa all'attività di impresa funebre, debbono richiedere, con istanza da presentare al comune ove ha sede l'impresa, la sostituzione della stessa con l'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. La mancata sostituzione entro tale termine comporta la revoca dell'autorizzazione comunale, di cui l'impresa è in possesso, da parte del sindaco del comune.
2. L'istanza deve essere corredata con l'indicazione e la certificazione del possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a), b) e c) ed al comma 3 dell'articolo 7.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso di iscrizione al registro degli esercenti il commercio per la tabella XIV con definizione merceologica specifica di attività di vendita di articoli funebri o similari, ovvero abbiano superato positivamente l'esame per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, hanno diritto all'iscrizione come direttore dell'impresa nell'elenco dei direttori tecnici previsto al comma 1 dell'articolo 6, previa istanza da presentare al presidente della giunta regionale, entro un anno dalla data predetta.
4. Trascorso il termine di cui al comma 1 sarà soppressa dalla tabella XIV, a cura del presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la definizione merceologica inerente l'attività di vendita di articoli funebri o similari in quanto diversamente regolamentata dalla presente legge.
5. L'autorizzazione di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non abilita allo svolgimento dell'attività regolata dalla presente legge.
6. Le auto funebri possono essere immatricolate solo se saranno di proprietà.:

- a) di una impresa di pompe funebri autorizzate secondo le disposizioni vigenti;
- b) da imprese di servizio che effettuano trasporti funebri esclusivamente per le imprese di pompe funebri, o per gli enti locali;
- c) di enti locali, confraternite ed enti morali che per statuto provvedono tale servizio per i propri soci.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CREMAZIONE DELLE SALME

Art. 12.

1. I cittadini che abbiano superato il quattordicesimo anno di età e che intendano scegliere la cremazione esprimono la loro libera scelta mediante manifestazione non equivoca di volontà secondo una delle modalità seguenti:

a) dichiarazione in carta libera resa dall'interessato all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, che provvede gratuitamente all'annotazione sulla carta di identità del dichiarante;

b) disposizione testamentaria, fermo restando il disposto dell'articolo 591 del codice civile.

2. La manifestazione di volontà di cui al comma 1 dei cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età non produce effetti se non è convalidata dalla dichiarazione di consenso dei rappresentanti legali dei dichiaranti. Al compimento del diciottesimo anno di età, la manifestazione di volontà si intende, salvo revoca, tacitamente confermata.

3. Per gli interdetti e per i minori di quattordici anni, la manifestazione di volontà viene espressa dai rispettivi rappresentanti legali ed è ammessa anche in momento successivo al decesso.

4. La manifestazione di volontà è sempre revocabile.

5. In caso di eventuale discordanza tra le manifestazioni di volontà espresse secondo quanto previsto dal comma 1 si intende valida la volontà espressa in data più recente.

6. Per i cittadini stranieri deceduti in Italia è richiesta adeguata certificazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.

7. In deroga al disposto del comma 1 e in assenza di esplicite manifestazioni di volontà contraria espresse con disposizione testamentaria, è ammessa la richiesta scritta al sindaco di autorizzazione alla cremazione della salma da parte del coniuge o convivente della persona defunta.

Art. 13.

1. Per procedere alla cremazione è necessario il certificato dell'ufficiale sanitario che, constatato il decesso, escluda segni o indizi di morte dovuta a reato.

2. L'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è avvenuto il decesso, constatata la manifestazione di volontà espressa ai sensi dell'articolo 13, autorizza la cremazione con le stesse procedure previste per la sepoltura di cadavere nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

3. Nel caso di morte violenta o comunque nel caso di sospetto di morte non dovuta a cause naturali è obbligatorio il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. Su richiesta degli aventi diritto o, in loro assenza, con decisione del sindaco, è autorizzata la cremazione dei resti mortali esumati o estumulati allo scadere della concessione di una sepoltura,

quando sia trascorso il tempo necessario per la mineralizzazione della salma e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno dieci anni per le salme inumate e venti anni per quelle tumulate.

Art. 14.

1. Le ceneri risultanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria e sistemate all'interno del cimitero, secondo i regolamenti locali di igiene:

a) in appositi spazi nel terreno;

b) in appositi spazi colombari.

2. Qualora la manifestazione di volontà di cui all'articolo 2 lo preveda, o su richiesta scritta dei successori legittimi, si può procedere alla dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 4, la volontà di conservazione o dispersione delle ceneri viene espressa dagli aventi diritto.

3. La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che in uno spazio riservato allo scopo dal comune, anche in natura. In tal caso deve comunque trattarsi di luoghi al di fuori dei centri abitati ed occorre l'autorizzazione preventiva del comune interessato, che viene rilasciata gratuitamente.

4. Nessuna autorizzazione è richiesta per la dispersione in mare, ad una distanza superiore a trecento metri dalla costa, delle ceneri risultanti dalla cremazione.

5. La dispersione delle ceneri di cui ai commi 2, 3 e 4 deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie ed alla presenza dell'ufficiale di stato civile del comune competente per territorio.

Art. 15

1. I comuni sono tenuti ad organizzare il servizio di cremazione delle salme in modo tale da renderlo accessibile a tutti coloro che abbiano manifestato la loro volontà ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 13, comma 4.

2. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla realizzazione di un impianto di cremazione nel territorio di loro competenza.

3. I comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono consorzi per la realizzazione e la gestione di un impianto di cremazione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici emana, di concerto col Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative ai requisiti e alle caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti di cremazione nonché le norme relative all'adeguamento degli impianti esistenti.

5. Nel caso di dispersione delle ceneri di cui all'articolo 14 il servizio di cremazione è completamente gratuito. Nel caso di conservazione delle ceneri in appositi colombari e qualora l'amministrazione comunale richieda il pagamento di una tariffa per l'inumazione delle salme in campo comune, può essere richiesto, a titolo di contributo, il pagamento di una tariffa non superiore al 50 per cento di quella prevista per l'inumazione in campo comune.

6. Ciascun comune è tenuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad informare con mezzi idonei i cittadini circa i contenuti della presente legge e a garantire che ad ogni cittadino, al momento del primo rilascio della carta di

identità o della sua sostituzione, venga segnalata la possibilità di effettuare la manifestazione di volontà di cui all'articolo 12.

Disegno di legge n. 1682

**d'iniziativa dei senatori TAPPARO,
PASQUINO, PINTO, BERTONI,
RAMPONI, MORANDO, DE GUIDI,
PASSIGLI, PIERONI, SPISANI,
CARNOVALI, MANZI, GIURICKOVIC,
FERRARI Karl, LONDEI,
VIGEVANI, DE LUCA, MODOLO,
VALLETTA e FAGNI**

comunicato alla Presidenza il 10 maggio 1995

Modifica dell'articolo 411 del codice penale

Onorevoli Senatori - La cremazione è in rapida diffusione nel nostro Paese: un numero sempre maggiore di persone manifestano la volontà di non ricorrere alla sepoltura dei propri resti ma si orienta verso la cremazione. Alle società per la cremazione (SOCREM) esistenti nell'Italia settentrionale e centrale i cittadini si rivolgono per avere assistenza nelle procedure necessarie. E la stessa scelta di far cremare i propri resti mortali, lungi dall'apparire una bizzarria o una manifestazione di eccentricità, è condivisa dalle famiglie e non è più osteggiata dalla Chiesa.

La legge prevede la possibilità di deporre nel cinerario comune le ceneri, anziché conservarle nelle urne. Nei cimiteri - grazie a una modifica del regolamento di polizia mortuaria che ha recepito questo mutamento del costume - è infatti ormai disponibile un'area dove i parenti, i congiunti, le persone care dello scomparso possono assistere alla cerimonia della immissione delle ceneri dentro il cinerario comune da parte di un operatore cimiteriale.

E' impossibile invece ottenere che le proprie ceneri siano disperse in luoghi particolari, diversi dai cimiteri, ad esempio un luogo caro alla memoria dello scomparso, o per lui ricco di suggestioni, o che evochi particolari emozioni. Osta infatti alla realizzazione di questo desiderio realizzabile in quasi tutto il mondo, una chiara norma del codice penale che, nell'ambito delle disposizioni volte a punire i delitti contro la pietà dei defunti, prevede all'articolo 411 il reato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, equiparando a questa fattispecie l'atto di sottrarre o disperdere le ceneri del defunto.

Si propone quindi la soppressione delle parole "o disperde" dal corpo dell'articolo: in tal modo non incorreranno più in reato coloro che, in armonia con la volontà della persona cara, provvederanno a disperdere le ceneri anche in luogo diverso dall'area cimiteriale. D'altra parte non resta senza tutela la conservazione delle ceneri, perchè se ne continua comunque a punire la sottrazione.

Disegno di legge

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 411 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 411. - (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni".

Disegno di legge n. 54

d'iniziativa del deputato Scalia

comunicato alla Presidenza il 5 aprile 1994

Modifica dell'articolo 411 del codice penale concernente la non punibilità della dispersione delle ceneri

ONOREVOLI COLLEGHI! - Il caso Morante, l'inchiesta e le polemiche relative alla dispersione delle sue ceneri hanno ancora una volta sollevato come già era successo con le problematiche relative alla donazione di organi, la questione del potere di disporre del proprio corpo.

Attualmente l'articolo 411 del codice penale punisce con la reclusione da due a sette anni la dispersione delle ceneri di un cadavere anche quando viene attuata per eseguire le ultime volontà del defunto.

Si argomenta che il sentimento di pietà verso i defunti ha un valore morale e sociale tale da prevalere sulla stessa volontà espressa dal defunto. Si attribuisce al sentimento di pietà verso i defunti una forza giuridica tale da superare quella di un atto di dichiarazione esplicita di volontà da parte di chi è deceduto o di chi ne conosce i desideri.

La categoria del sentimento di pietà verso i defunti, al pari di quella del comune senso del pudore è soggetta a continuo cambiamento, ad una graduale evoluzione che, periodicamente, occorre far avanzare aggiornando le norme che regolano e consentono di giudicare gli atti di ciascuno di noi.

La storia stessa della cremazione insegna che il sentimento di pietà verso i defunti non è un dato assunto e immutabile: caduto il veto della Chiesa cattolica anche per le ragionevoli argomentazioni che a questo veto si opponevano, la cremazione è diventata un fenomeno con un certo grado di diffusione che in questa sede non interessa quantificare, liberamente scelta da alcuni e non da altri nell'ambito dell'esercizio di un diritto personale che non offende affatto il sentimento di pietà verso i defunti.

La proposta di modificare l'articolo 411 del codice penale intende rendere possibile quanto la parte dei desideri di molti che non vogliono contribuire ad ingigantire ulteriormente i cimiteri, enormi magazzini di dubbia sicurezza igienica in cui si attua un patetico e perdente tentativo di arrestare il progredire dell'entropia esorcizzando la paura della morte.

Il desiderio di molti è quello di ritornare, con i resti del proprio corpo incenerito, agli elementi naturali con cui il corpo è stato in interrelazione per tutto l'arco della sua esistenza in vita. Si tratta del desiderio di continuare ad esistere nella memoria dei vivi indipendentemente dal luogo fisico, del desiderio di essere contemporaneamente dappertutto e in nessun luogo e, anche, di non essere immagazzinati nei cimiteri. Un desiderio legittimo che, approvando questa proposta di legge, potrà essere soddisfatto senza che tutto ciò intacchi od offenda il senso di pietà verso i defunti. Basta immaginare e capire il gesto della "dispersione"

senza attribuirgli la connotazione negativa che in molti casi la parola dispersione evoca ma, piuttosto, leggendo il gesto della dispersione come gesto finalizzato alla ricongiunzione con l'ambiente naturale: anzichè morte come separazione, morte come ricongiunzione.

Ma non si tratta soltanto di rendere possibile un gesto che molti vorrebbero per sè, un gesto che non comporta ovviamente inquinamento ambientale e che non è offensivo nè per il defunto che lo richiede nè per il resto della collettività: si tratta anche, con questa proposta di legge, di mettere fine ad una realtà abbastanza diffusa, che è il prodotto dello scontro tra l'articolo 411 del codice penale nella sua attuale formulazione e il mutato atteggiamento nei confronti della dispersione delle ceneri: la realtà delle doppie urne sull'auto che effettua il trasporto al cimitero, quella preparata per essere consegnata al cimitero e l'urna vera, quella con le ceneri, che prenderà altre strade.

Questa realtà testimonia della diffusione della pratica, oggi illegale, della dispersione delle ceneri, e, quindi dimostra che l'argomentazione relativa al sentimento di pietà verso i defunti che dovrebbe prevalere sulla volontà del singolo è ormai superata: il sentimento collettivo ha tra le sue componenti anche questa realtà diffusa ma non dichiarata apertamente proprio perchè esiste l'articolo 411 nella sua formulazione attuale.

Ma è anche una realtà che, proprio grazie all'articolo 411, ci si ritrova del solito sommerso che troppe volte compare nella società e nell'economia italiana bustarelle sussurri e favori, un vero e proprio mercato sottobanco che circola e svilisce un gesto di alto valore morale e di significato molto profondo, un gesto di amore e di grande rispetto che in altre culture è pratica normale e socialmente riconosciuta.

Con questa argomentazione, colleghi, vi chiediamo di approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 411 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La dispersione delle ceneri non è punibile qualora avvenga in seguito a espressa volontà del defunto".

Disegno di legge n. 1470

**d'iniziativa dei Senatori ANGELONI,
BETTONI BRANDANI, D'ALESSANDRO
PRISCO, BUCCIARELLI, PAGANO,
DANIELE GALDI e BARBIERI**

comunicato alla Presidenza il 3 marzo 1995

Norme in materia di sepoltura

Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di eliminare una disparità presente nel nostro ordinamento che lede fortemente il principio di eguaglianza, tutelato dall'articolo 3 della Costituzione.

Esiste, infatti, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinario, una diversa considerazione giuridica del diritto alla sepoltura, a seconda che il soggetto sia un uomo oppure una donna.

Quest'ultima vede il proprio diritto non completamente tutelato in sede giurisdizionale, poichè la trasmissibilità di questo diritto non è, se non genericamente, regolata: in questo modo viene violato il principio della parità dei sessi che dovrebbe informare il nostro ordinamento.

A questa lacuna della legislazione intende porre rimedio il presente disegno di legge.

Inoltre, si vuole porre un principio generale che regoli, nel nostro ordinamento, la titolarità e l'esercizio del c.d. ius sepulchri. Anche l'esercizio di questo diritto non è, se non genericamente, regolato: in questa assenza normativa ha prevalso, nell'interpretazione giurisprudenziale, l'eco di una tradizione di derivazione romanistica e medievale, che, difficilmente, potremmo definire adeguata alla realtà nella sua evoluzione costante.

Vi è, infatti, secondo la giurisprudenza prevalente, una comunione indivisibile del diritto di sepolcro, per cui lo svolgimento di ogni atto a questo relativo è subordinato all'assenso di tutti i soggetti contitolari del diritto in questione. Nella pratica, spesso, questa situazione giuridica impedisce l'esercizio del diritto, importante per ogni individuo, di decidere dove seppellire le persone affettivamente vicine, al di là dei vincoli esclusivamente familiari. Il presente disegno di legge intende dare una risposta a questo problema.

Disegno di Legge

Art. 1.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione.

2. I familiari del concessionario, ai fini del comma 1, sono i genitori, il coniuge ed i figli.

3. Il diritto d'uso, di cui al comma 1, si trasmette, sia totalmente che parzialmente, ai terzi per testamento o per successione legittima, secondo le norme vigenti, salvo che la trasmissibilità, in tutto o in parte, sia in contrasto con i regolamenti comunali o con l'atto di concessione.

4. La trasmissione di cui al comma 3 lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune al titolare originario della concessione e ai suoi successivi aventi causa. Gli interessati notificano ogni atto di trasmissione all'autorità comunale, che entro trenta giorni provvede a rilasciare il proprio assenso secondo i criteri di cui al comma 3.

5. E' altresì consentita, per disposizione di ciascuno dei titolari del diritto d'uso delle sepolture private, la tumulazione di salme di persone che siano state loro familiari, affini o conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti degli aventi diritto, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 2.

1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è abrogato.